

**REGIONE
TOSCANA**



DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

***SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE. PROGRAMMAZIONE IEFP, APPRENDISTATO
E TIROCINI***

Allegato A

**Sistema regionale di accreditamento degli organismi
che svolgono attività di formazione**

(art. 71 Regolamento 47/R 2003 e s.m.i.)

***BOZZA DEL 4 luglio 2016 PER LA PRESENTAZIONE ALLE PARTI
SOCIALI ED AGLI ENTI LOCALI***

***Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi
e modalità di verifica***

Premessa	3
art. 1 - Finalità	5
art. 2 - Ambito di applicazione	5
2.1 Soggetti non tenuti all'accredimento	6
2.2 Regimi particolari di accreditamento	7
2.3 Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione	7
2.4 Accreditamento formazione per l'istruzione e formazione professionale	7
2.4.1 Requisiti specifici per Accreditamento leFP	8
art. 3 - Destinatari dell'accredimento	9
art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento	10
art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accredimento degli organismi formativi	11
art. 5 - Rilascio dell'accredimento	53
5.1 Procedura di accreditamento	53
5.2 Comunicazione e gestione delle variazioni	54
art. 6 - Accreditamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità	55
art. 7 - Validità dell'accredimento e sistema dei controlli	55
7.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento	56
7.2 Sistema dei controlli	56
7.3 Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accredimento	58
7.4 Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate	59
art. 8 - Monte crediti	60
8.1 Determinazione del Monte Crediti	60
8.2 Gestione del Monte Crediti	61
art. 9 - Cause di sospensione e revoca dell'accredimento	68
art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accredimento	70
art. 11 - Rinuncia all'accredimento	70
art. 12 - Accreditamento e candidature su bandi pubblici per attività formative	71
art. 12 bis - Il sistema di valutazione degli organismi formativi accreditati	71
art. 13 - Controversie	74
art. 14 - Norme transitorie	75

Premessa

L'evoluzione del sistema regionale di accreditamento

La riforma del sistema regionale della formazione professionale a seguito della approvazione delle modifiche alla L.R. 32/2002 si è posta quale obiettivo prioritario la risposta al fabbisogno formativo attraverso modalità organizzative e di integrazione tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

L'efficacia di un sistema di istruzione e formazione si misura, infatti, oltre che in termini di sviluppo e grado di consapevolezza degli individui, anche in funzione della capacità di offrire loro percorsi di qualificazione che siano in grado di integrare i diversi canali dell'apprendimento: scuola, formazione, università e mondo del lavoro oltre a permettere la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali.

Il sistema della formazione professionale regionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e dei sistemi formativi.

Nell'ambito delle priorità di riforma del sistema della formazione professionale si colloca l'esigenza di una revisione del sistema regionale di accreditamento sia in termini di maggiore selettività delle strutture formative, sia in termini di sostenibilità e trasparenza dei dispositivi e delle procedure.

L'accreditamento viene riformato allo scopo di realizzare un sistema nel quale la valutazione delle agenzie formative non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, ma anche su elementi connessi alla performance, che possano essere valutati dall'utenza al momento della scelta e che siano da stimolo alle agenzie per migliorare il livello dei servizi.

La misurazione della performance in termini di esiti formativi e occupazionali è peraltro già presente in molti sistemi di accreditamento di altre regioni ed è ritenuta un elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità.

Si è ritenuto necessario mantenere e sviluppare un sistema di accreditamento degli organismi formativi strutturato e gestito in stretta connessione con il sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi finanziati/riconosciuti erogati dagli organismi stessi.

Da una parte si deve garantire la possibilità dell'organismo di entrare nel sistema - rispondendo comunque ai requisiti fondamentali del dispositivo - dall'altra, la permanenza nel tempo all'interno del sistema da parte degli organismi che operano costantemente sul territorio regionale viene determinata dalla qualità con la quale essi gestiscono le attività, dall'adozione di comportamenti professionalmente corretti e dai risultati di efficienza ed efficacia ottenuti.

Il mantenimento dell'accreditamento dipende sia dal possesso di determinati requisiti, sia in maniera significativa dalla corretta gestione degli interventi realizzati secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali e dalla correttezza professionale; esso dipende inoltre anche dalla capacità dell'organismo di rendere un servizio di qualità all'utenza, misurato sotto il duplice profilo degli esiti occupazionali e della customer satisfaction. In tal senso, il superamento della prima verifica dei requisiti per ottenere l'accreditamento costituisce una sorta di "apertura di credito" quantificabile nell'assegnazione di un "pacchetto" di punti. Rispetto a questo "monte crediti iniziale" l'organismo formativo ha la possibilità di accrescere il punteggio (mediante l'acquisizione di crediti) qualora vi siano performance in termini di efficienza ed efficacia.

Al contrario l'organismo formativo il quale incorra in inadempienze, scorrettezze etc. rilevate nello svolgimento della sua attività o perda parte dei requisiti minimi richiesti, e/o abbia performance in termini di efficienza ed efficacia inferiori alla soglia minima, incorrerà nella riduzione del punteggio attraverso l'applicazione di debiti, fino all'eventuale revoca dell'accreditamento. La verifica del mantenimento avviene attraverso un sistema di controlli effettuati secondo specifiche procedure delineate nella presente normativa.

La novità della riforma impostata con il presente atto consiste inoltre nel delineare un sistema di rating quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici; le performance degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di un indice sintetico di accreditamento e da un indice sintetico di valutazione calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi.

Art. 1 - Finalità

Con la procedura di accreditamento, la Regione Toscana individua gli Organismi formativi, con sedi sul territorio della regione Toscana, abilitati a realizzare in Toscana attività formative finanziate con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale.

Individua altresì gli organismi formativi, con sedi sul territorio della regione Toscana, abilitati a realizzare in Toscana le attività riconosciute di cui all'art. 17 comma 2 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, nonché ad erogare le attività di formazione per utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche diverse disposizioni e condizioni contenute nei bandi a voucher.

La Regione Toscana regola il sistema di accreditamento regionale, in attuazione della LR 32/02 e del Regolamento di esecuzione (DPGR 47/03 e sue modifiche) ed in coerenza con gli indirizzi definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 25.05.2001, e con l'Intesa per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 8 comma 6 legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, applicando il presente dispositivo dei requisiti e sistema procedurale al fine di promuovere nel sistema regionale dell'offerta formativa il conseguimento di standard minimi di qualità, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'accREDITAMENTO viene concesso per lo svolgimento di servizi formativi ovvero:

◆ *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore - Interventi formativi* – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità.

Tipologia degli interventi:

- formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;
- percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS) con esclusione dei soggetti di cui al successivo punto 2.1;
- alta formazione post laurea;

◆ *Formazione continua* – Interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.

Nel caso della formazione per il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dalla presente direttiva, ulteriori requisiti, descritti in apposita sezione. -

L'accreditamento ottenuto per i servizi formativi ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

L'accreditamento per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici ha validità anche per realizzare attività riconosciute ai sensi della L.R.T. 32/2002 articolo 17 comma 2.

Per la realizzazione di progetti formativi, in caso di associazione di più organismi, l'obbligo di accreditamento degli stessi e l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 12 della presente direttiva regionale si estende a tutti gli organismi attuatori. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative previste nel progetto.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività gli Organismi formativi accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo dei requisiti prevede in relazione all'adeguatezza dei locali. Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in ogni caso prima dell'avvio delle attività.

Art. 2.1 - Soggetti non tenuti all'accreditamento

Con riferimento all'art. 69 del Regolamento 47/R 2003 e s.m.i. non sono soggetti all'accreditamento, limitatamente alle attività ivi indicate:

- le aziende, per le attività stage e tirocinio che in esse vengono realizzate;
- le strutture che svolgono servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica e di ricerca, limitatamente a tali servizi;
- gli istituti scolastici per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;
- gli istituti scolastici e le Università per le attività di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) di cui all'art.14 bis comma 2 lettera a) della l.r. 32/02;
- gli istituti professionali di stato per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) di cui all'art.14 comma 2 lettere a e b) della l.r. 32/02;
- gli istituti tecnici superiori ITS di cui all'art.14 bis comma 2 lettera b) della l.r. 32/02;
- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale (ivi compreso il caso di interventi finalizzati all'inserimento in organico sulla base di accordi sindacali).

Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale è affidata la gestione. Sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate e le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle aziende associate.

Art. 2.2 - Regimi particolari di accreditamento

Per la realizzazione delle seguenti tipologie di servizi formativi è previsto il rilascio di un accreditamento speciale come previsto all'Art.70 del Regolamento 47/R 2003 e s.m.i.;

- α) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
- β) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accREDITamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
- χ) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale

Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dalla presente direttiva, ulteriori requisiti definiti con successivo art. 2.4.

La definizione dei requisiti e delle modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale sono definiti con specifica delibera di giunta regionale ai sensi dell'articolo 70 comma della l.r. 32/02

Art. 2.3 - Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione (art. 70 bis Reg.)

Con proprio specifico atto la Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce i requisiti e le modalità tecniche per l'accREDITamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui all'articolo 66 quinquies del regolamento 47/R/2003 e s.m.i., con riferimento in particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.

I centri per l'impiego non sono soggetti all'accREDITamento per i servizi di descrizione e validazione. Devono comunque essere rispettati i livelli essenziali e gli standard minimi di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.

Art. 2.4 – Accreditamento per l'Istruzione e Formazione Professionale – (IeFP) (REG. 47/r ART 70 comma 3)

L'accREDITamento nell'ambito della **Formazione per l'istruzione e formazione professionale** – (Iefp) viene concesso per lo svolgimento dei seguenti servizi formativi:

- Interventi formativi destinati a ragazzi che non proseguono nel canale d'istruzione scolastica e decidono di soddisfare l'obbligo formativo previsto fino ai 18 anni dall'art. 68 L.144/99, nella formazione professionale promossa dal sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale.

Gli interventi formativi sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale triennale/quadriennale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

I percorsi formativi di istruzione e formazione professionale si connotano per l'erogazione personalizzata e orientativa volta a valorizzare l'esperienze degli allievi e favorire integrazioni dell'apprendimento ai fini:

- del proseguimento in livelli superiori di formazione,
- del passaggio ad altri percorsi formativi o dell'istruzione,
- dell'inserimento nel mercato del lavoro

L'erogazione della formazione si caratterizza per l'attenzione alle aspettative di ciascun partecipante nel rispetto e valorizzazione delle caratteristiche proprie di ognuno, al fine di sviluppare la predisposizione all'apprendimento pratico-operativo, pure in presenza di eventuali debolezze di motivazioni.

Gli standard professionali, formativi e di certificazione relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale sono disciplinati dagli atti di indirizzo regionale per la realizzazione dell'offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni fissati dal Miur (art. 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005) e degli standard di percorso definiti dal sistema regionale delle competenze ai sensi della D.G.R. 532/2009 e s.m.i.

Art. 2.4.1 Requisiti specifici per Accreditemento leFP

I requisiti di seguito indicati sono quelli che devono essere considerati in aggiunta a quelli comuni indicati all'Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditemento degli organismi formativi.

Gli organismi già in possesso dell'accreditemento dovranno attestare il possesso dei requisiti ulteriori sotto elencati:

- a) non avere finalità di lucro e offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 anni. Tale requisito devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) prevedere un progetto educativo finalizzato a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze di cui al Decreto della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- c) applicare i CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi citati;
- d) prevedere nelle attività educative personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 226/05);
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurandola certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento ;
- g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione iefp.

I requisiti richiesti all'Organismo per acquisire e mantenere l'accreditemento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 4 (Dispositivo operativo dei requisiti).

Art. 3 - Destinatari dell'accREDITamento

Sono tenuti all'accREDITamento tutti gli Organismi formativi – con sedi localizzate in Toscana - pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e s.m.i., e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Per Organismo di formazione deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie (o comunque sancita da altri atti di analoga valenza¹).

Nell'ambito dell'Organismo deve sussistere:

- un assetto organizzativo che garantisca le funzioni di:
- direzione e coordinamento dell'organismo
- gestione amministrativa - finanziaria
- gestione operativa
- gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti realizzati all'interno dei percorsi
- unità immobiliari adeguate all'assetto organizzativo;
- capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie e/o capacità di gestire attività riconosciute.

L'organismo deve dimostrare di godere di una disponibilità continuativa nel tempo ed esclusiva del set minimo di locali che devono essere presenti sul territorio regionale.

L'Organismo Formativo deve obbligatoriamente dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata – PEC – in quanto tutte le comunicazioni ufficiali con l'amministrazione Regionale avverranno tramite tale mezzo.

Il legale Rappresentante deve dotarsi di firma digitale.

I requisiti richiesti all'Organismo per acquisire e mantenere l'accREDITamento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 4 (Dispositivo operativo dei requisiti).

1

Qualora trattasi di soggetto giuridico non tenuto dalla vigente normativa all'adozione di statuto/atto costitutivo, deve essere allegata alla domanda di accREDITamento copia della visura camerale.

Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, oltre allo statuto/atto costitutivo devono essere allegati alla domanda anche tali atti.

Qualora trattasi di ente che possieda finalità formative e/o orientative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, devono essere indicate con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante le normative di riferimento.

Art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento (art. 71 quater regolamento 47/R)

- 1) Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
 - che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
 - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto corrispondenti funzioni in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accREDITAMENTO nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.

- 2) Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante, delle altre figure di presidio:
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1 della direttiva 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 - sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi

Sono individuati 11 requisiti minimi attinenti l'organismo, articolati in 4 criteri relativi a :

- *la struttura organizzativa ed amministrativa*
- *la struttura logistica*
- *il sistema di relazione con il contesto locale*
- *le performance*

Per ciascuno dei requisiti minimi sono state individuate oltre al contenuto del requisito stesso, anche:

- a) tipologie di evidenze minime, ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'organismo;
- b) modalità minime di verifica documentale, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione;
- c) modalità minime di verifica diretta, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso accertamento diretto;
- d) indicazioni minime per il mantenimento, ovvero gli adempimenti a cura dell'organismo e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo del requisito minimo.

Nella tabella che segue sono elencati i requisiti minimi previsti, articolati nei quattro criteri.

Criterio	Requisito minimo
<i>I. la struttura organizzativa ed amministrativa</i>	I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	I.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate
	I.4 Organizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati
<i>II. la struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
<i>III. le relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
<i>IV. le performance</i>	IV.1 Livello di efficienza progettuale
	IV.2 Livello di abbandono
	IV.3 Livello successo formativo
	IV.4 Soddisfazione utenza
	IV.5 Valutazione esiti occupazionali

DEFINIZIONI DELLE ESPRESSIONI UTILIZZATE

Organismo di nuova costituzione

- a) in caso di accreditamento per lo svolgimento di attività finanziata, sono organismi di nuova costituzione quelli che non hanno attività delle quali nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento siano stati presentati e revisionati i rendiconti;
- b) in caso di accreditamento per lo svolgimento di attività riconosciuta, sono organismi di nuova costituzione quelli che non hanno attività riconosciute conclusesi nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento.

Allievi formati

partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno partecipato a tutto il percorso formativo, o almeno al 70% di esso.

Nel Data Base FSE il dato coincide con quello degli “Allievi Qualificati”, inteso in senso generale come dato relativo ai partecipanti che conseguono lo specifico attestato/certificato previsto quale obiettivo dell'intervento (che non necessariamente si identifica con la qualifica professionale).

Avvio dell'attività formativa

si intende primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa.

Critero I: la struttura organizzativa ed amministrativa dell'organismo

Requisito I.1: Natura e finalità statutaria dell'ORGANISMO

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
I.1.1 lo statuto/atto costitutivo deve esplicitamente prevedere tra le finalità lo svolgimento di attività formativa	copia dello statuto/atto costitutivo	verifica su copia dello statuto/atto costitutivo	non previste	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti dello statuto/atto costitutivo
I.1.2 Accreditamento Formazione per l'istruzione e formazione professionale – (leFP) LO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO DEVE ESPLICITAMENTE PREVEDERE L'ASSENZA DI FINALITÀ DI LUCRO E TRA LE FINALITÀ LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI FINO 18 ANNI	copia dello statuto/atto costitutivo	verifica su copia dello statuto/atto costitutivo	non previste	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti dello statuto/atto costitutivo

Requisito I.2: Situazione economico-finanziaria dell'ORGANISMO

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>1.2.1 l'organismo non deve trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né deve esservi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni</p> <p>1.2.2 nei confronti del legale rappresentante, e delle altre figure di presidio:</p> <p>1.2.2 a) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;</p> <p>1.2.2 b) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi;</p> <p>1.2.2 c) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione del certificato del Tribunale – Sezione fallimentare.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione – effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste – del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>Rinnovo periodico dell' autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento)</p> <p>La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p> <p>Rinnovo periodico dell' autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento)</p> <p>La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

<i>Istruttoria di accreditamento</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>1.2.3 l'organismo formativo non deve aver commesso violazioni definitivamente accertate;</p> <p>1.2.3 a) degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;</p> <p>1.2.3 b) degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;</p> <p>1.2.3 c) degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.</p> <p>1.2.4 rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione della L. 68/99</p> <p>1.2.5 Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto corrispondenti funzioni in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accREDITAMENTO nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita. Per corrispondenti funzioni si intende una qualunque delle funzioni o di legale rappresentante, o di direzione, o di gestione amministrativa e finanziaria</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e delle figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria, che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione dei certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS, dall'INAIL, da altri istituti competenti</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa</p>	<p>Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p> <p>rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.</p> <p>Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>
Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica	modalità minime di verifica	Requisiti per mantenimento

		<i>documentale</i>	<i>diretta</i>	
<p>1.2.6 Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato in base alla normativa europea recepita nell'ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica predefinita di riclassificazione</p>	<p>Certificazione, sottoscritta da parte di un revisore contabile iscritto all'albo, della quota dei ricavi afferenti alle attività di formazione rispetto al fatturato complessivo, redatta su modulistica regionale. Tali fatturati dovranno essere inseriti nel sistema informativo regionale nella sezione "bilancio". Per gli Istituti scolastici la certificazione può essere sottoscritta da un revisore di nomina MIUR o MEF. Le attività di formazione dovranno essere distinte tra formazione a pagamento e formazione finanziata/riconosciuta. La riclassificazione dovrà essere operata in termini di voci di spesa rilevanti ai fini FSE ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparazione (B.1 dgr 635/15) - Realizzazione (B.2 dgr 635/15) - Diffusione (B.3 dgr 635/15) - Direzione Progetto e Controllo Interno 	<p>non previste</p>	<p>verifica almeno a campione della corrispondenza tra i dati contenuti nel sistema informativo regionale e quelli registrati nel documento</p>	<p>Inserimento dei dati di bilancio nel sistema informativo della Regione ed invio della certificazione del revisore contabile, redatta su modulistica regionale, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno precedente)</p>

contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>1.2.7 soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione (requisito di mantenimento)</p>	<p>Certificazione, sottoscritta da parte di un revisore contabile iscritto all'albo, della quota del fatturato afferente alle attività di formazione rispetto al fatturato complessivo, redatta su modulistica regionale. Tali fatturati dovranno essere inseriti nel sistema informativo regionale nella sezione "bilancio". Per gli Istituti scolastici la certificazione può essere sottoscritta da un revisore di nomina MIUR o MEF. Il fatturato che può essere considerato è unicamente quello per il quale l'organismo ha svolto in maniera diretta l'attività formativa mentre non può essere considerato il fatturato riferito ad attività svolte da partner di progetto. Il revisore contabile dichiara esplicitamente la sussistenza di tale circostanza.</p>	<p>non previste</p>	<p>verifica almeno a campione della corrispondenza tra i dati contenuti nel sistema informativo regionale e quelli registrati nel documento</p>	<p>a) fatturato globale relativo al volume d'affari del 1° esercizio finanziario successivo all'accreditamento ≥ 50.000 mila euro di cui almeno il 30% derivante da fatturato specifico da formazione;</p> <p>b) fatturato globale relativo al volume d'affari del 2° esercizio finanziario successivo all'accreditamento ≥ 100.000 mila euro di cui almeno il 40% derivante da fatturato specifico da formazione;</p> <p>c) dal 3° esercizio finanziario in poi fatturato globale relativo al volume d'affari ≥ 100.000 mila euro di cui almeno il 65% derivante da fatturato specifico da formazione;</p> <p>Le percentuali di fatturato specifico da formazione sopra indicate sono calcolate sul fatturato globale effettivo dell'anno preso in esame. Il calcolo è effettuato prendendo a riferimento la media aritmetica del fatturato specifico da formazione dei tre anni precedenti quello oggetto di verifica (media aritmetica mobile). Nel caso di organismi formativi di nuova costituzione la media è calcolata sugli anni disponibili a partire dalla data di costituzione.</p> <p>Per fatturato specifico da formazione si intende unicamente il fatturato derivante dalle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività formative finanziate/riconosciute dalla Regione Toscana o da altre Regioni italiane - attività formative finanziate da fondi paritetici interprofessionali - attività formative finanziate nell'ambito di fondi/programmi nazionali e comunitari

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
				<ul style="list-style-type: none"> - attività di politica attiva del lavoro (orientamento/informazione/consulenza per l'occupabilità delle persone, outplacement, empowerment, mobilità delle persone, inserimento lavorativo, ricerca/valutazione in ambito di formazione/lavoro, creazione di impresa) finanziata da enti pubblici italiani o da istituzioni pubbliche comunitarie - attività a libero mercato in ambito di formazione continua e/o rivolta all'inserimento lavorativo a condizione che i destinatari siano imprese e che la formazione sia documentata mediante contratto tra agenzia e impresa (in caso di più agenzie il contratto deve specificare la quota spettante a ciascuna) e mediante fatture; tale attività è considerata ai fini del calcolo del fatturato specifico <u>entro un massimo pari al 5%</u> del fatturato specifico di formazione dell'anno in cui la stessa è svolta; tra agenzia e imprese destinatarie della formazione non deve sussistere alcuna forma di controllo/proprietà; - attività a libero mercato erogata in virtù di obblighi di legge, per la quale è necessario l'accREDITamento regionale, anche se non inserita nel repertorio regionale delle figure o profili, a condizione che sia regolata da accordi Stato-Regioni o da normative specifiche ricompresi nell'allegato x... al presente atto (segue allegato che individua gli accordi e le norme ed elenca nominativamente i corsi)²

				<p>Relativamente al fatturato globale relativo al volume d'affari di cui ai punti precedenti è ammessa la possibilità per un solo esercizio finanziario di un margine di tolleranza in negativo del 20% . Se tale condizione non viene rispettata si procede alla revoca dell"accreditamento</p>
--	--	--	--	--

Gli accordi Stato-Regioni e le norme prese in considerazione sono i seguenti:

- accordo stato regioni su Rspg e Asp del 26.1.2006 atto n. 2407(in corso di revisione)
 - accordo stato regioni su lavoratori in quota del 26.1.2006 atto n. 2429
 - accordo stato regioni su Rspg datore di lavoro n. 223/CSR del 21.12.2011
 - accordo stato regioni su attrezzature n. 53/CSR del 22.2.2012
 - art. 98 D.lgs. 81/2008 e allegato XIV sul coordinatore della sicurezza
 - accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 sulla formazione generica e specifica in materia di sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08
- (per ciascun accordo/norma sono elencati nominativamente i corsi)*

Requisito I.3: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate

Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno dello stesso organismo formativo accreditato e non può prestare la propria opera professionale, riferita alle funzioni sotto indicate (ad eccezione della funzione I.3.5), per più di un organismo formativo accreditato (deroga per Consorzi stabili: la figura professionale può in ogni caso prestare la propria opera professionale per un solo Consorzio).

La figura professionale di cui alla funzione I.3.5 – Presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti – potrà svolgere l'attività per non più di due Organismi Formativi Accreditati.

Alla data di presentazione della domanda di accreditamento l'organismo formativo deve avere in organico almeno una figura di presidio con contratto a tempo indeterminato Full Time.

Entro il secondo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve avere in organico almeno due Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui almeno una figura di presidio Full Time.

Entro il terzo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve avere in organico almeno tre Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui almeno una figura di presidio Full Time.

Entro il quarto esercizio finanziario e seguenti, successivi all'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve avere in organico almeno quattro Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato di cui almeno due figure di presidio Full Time.

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>indicazioni per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>Presidio della funzione di direzione dell'organismo da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p>1.3.1.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p>1.3.1.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro o mandato che copra un arco temporale continuativo di almeno 24 mesi;. Non sono ammissibili i contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>1.3.1.c) deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane, oppure ▪ diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione e/o dell'orientamento e/o del mercato del lavoro, 	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di direzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>	<p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione</p> <p>➤ copia dell' attestazione/i rilasciata/e dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco.</p>

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>indicazioni per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>oppure diploma di scuola superiore + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane in settori diversi,</p> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un titolo di scuola dell'obbligo + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione/dell'orientamento/del mercato del lavoro; <p>I.3.1.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p> <p>I.3.1.e) ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – (lefp)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● applicazione del CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente 			<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione – effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste – del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>1.3.2 Presidio della funzione di gestione amministrativa e finanziaria dell'organismo da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p>1.3.2.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p>1.3.2.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale continuativo di almeno 24 mesi; Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>1.3.2.c) deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un titolo di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche <p><i>IN CASO DI ORGANISMI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ART. 17 DELLA L.R. 32/2002:</i> in alternativa all'esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche è richiesta esperienza nella gestione amministrativa ed economica di attività riconosciute di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. 32/2002;</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di gestione amministrativa e finanziaria, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>	<p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione</p> <p>➤ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>1.3.2.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p> <p>1.3.2 e) ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – (lefp)</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente 			<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione – effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste – del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
<p>1.3.3.e) ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – (lefp)</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente 				

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>I.3.4 Presidio della funzione di coordinamento da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p>I.3.4.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p>I.3.4.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 24 mesi; Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>I.3.4.c)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi, oppure ▪ deve possedere un diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi; <p>I.3.4.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di coordinamento, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione – effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste – del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione.</p> <p>➤ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>la verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

Istruttoria di accreditamento				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
I.3.4.e) ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – (lefp) <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente 				

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>1.3.5 Presidio dei <i>processi di valutazione degli apprendimenti</i> da parte di una persona:</p> <p>1.3.5.a) il cui nominativo è presente nell'elenco regionale delle persone in possesso della specifica certificazione di competenze professionali conseguito a seguito di specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame finale;</p> <p>1.3.5.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 24 mesi; Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>1.3.5.c) che non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo;</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di dichiarazione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione.</p> <p>➤ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>la verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

Istruttoria di accreditamento				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
<p>I.3.5.d) che non deve svolgere l'attività per più di due Organismi Formativi Accreditati.</p> <p>I.3.5.e) ACCREDITAMENTO FORMAZIONE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – (lefp)</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente 				

Requisito I.4: Organizzazione dei processi di qualificazione progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>1.4.1 Conseguimento entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento della certificazione di qualità, secondo le seguenti specifiche:</p> <p>1.4.1 a) La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati SINCERT o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo il modello UNI ISO 9001 settore specifico EA37 29990 (o EFQM / CAF per le Pubbliche Amministrazioni)</p> <p>1.4.1 b) Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta agli organismi che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 32/2002).</p> <p>1.4.1 c) Il Sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la formalizzazione della gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze.</p> <p>1.4.1 d) La certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi.</p> <p>1.4.2 presenza di un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari , obiettivi, azioni, risorse necessarie , modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l'aggiornamento delle figure professionali, a seguito dell'approvazione di specifiche disposizioni regionali</p>	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di impegno al conseguimento della certificazione entro la scadenza prevista, sottoscritta dal legale rappresentante. <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore <p>piano biennale di sviluppo delle risorse umane</p>	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della correttezza della dichiarazione <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della correttezza della certificazione <p>verifica della correttezza della certificazione</p>	<p>non previste</p> <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica a campione, con accertamento diretto sui documenti relativi al sistema qualità (manuale, procedure etc.) <p>non previste</p>	<p>Successivamente al conseguimento della certificazione, invio dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione.</p> <p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.)</p> <p>verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede</p>

<p>dell'intervento formativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ modalità di valutazione della qualità delle attività di orientamento svolte; ● identificazione degli attori con cui definire i patti formativi: <ul style="list-style-type: none"> – formalizzazione dei patti formativi (Il patto formativo dev'essere individualizzato e definito all'inizio del corso anche se può essere adeguato in itinere) ; – modalità di certificazione periodica e finale ; ● indicazione della data di aggiornamento della procedura. ● Competenze complessivamente possedute dalle risorse professionali: almeno una risorsa professionale con CV relativo a referenze specifiche in materia di consulenza orientativa; almeno una risorsa con CV relativo all'assistenza all'inserimento lavorativo, almeno una risorsa con CV relativo a referenze significative relative a progettazione formativa. 				
--	--	--	--	--

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<ul style="list-style-type: none"> ● I docenti devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento oppure esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 226/05); ● applicazione del CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente <p>I.4.3. 2. Presenza di una procedura formale relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, conforme ai seguenti requisiti documentali minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura; ● indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> ○ modalità di relazione con le famiglie, in rapporto agli obiettivi orientativi e formativi; ○ modalità di valutazione della qualità percepita dalle famiglie; ○ modalità di utilizzo degli esiti delle relazioni con le famiglie nella conduzione delle attività formative; ○ previsione di almeno due incontri per ogni anno scolastico con le famiglie degli allievi dei corsi dell'obbligo formativo ● indicazione della data di aggiornamento della procedura. 	Documento riportante la procedura formale	verifica della correttezza della documentazione	non previste	verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede

Criterion II: the organizational structure

Requirement II.1: Availability and adequacy of premises, equipment

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>indicazioni per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>II.1.1 Il "set minimo" di locali (locali uso ufficio + aula didattica e relativi servizi) in disponibilità dell'organismo ed adibiti alle attività formative deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>II.1.1.a) essere collocati in una delle province Toscane;</p> <p>II.1.1.b) avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq, ad uso esclusivo dell'organismo formativo comprensiva di servizi igienici, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ almeno 30 mq di locali per ufficio ad uso esclusivo ➤ almeno 1 aula didattica ad uso esclusivo di almeno 24-35 mq. Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo <p>II.1.1.c) essere collocati nel medesimo edificio / condominio e corredati di servizi igienici ;</p> <p>II.1.1.d) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visibilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale;</p> <p>II.1.1.e) garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali attraverso la presenza di apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza riportante la denominazione del soggetto attuatore (l'eventuale logo), i recapiti telefonici, l'orario di apertura al pubblico); La segnaletica deve essere realizzata in materiale solido e duraturo.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>Perizia che attesti l'abbattimento delle barriere architettoniche con descrizione degli interventi posti in essere, con planimetria quotata firmata dal tecnico abilitato.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<p>II.1.1.f) copia dell'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'ASL competente per territorio, oppure Nulla osta Tecnico-Sanitario rilasciata dalla ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative.</p> <p>II.1.1.g) Possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia del Certificato di Staticità ed Agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei Locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ copia della perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei Locali ai fini dell'attività formativa, con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per gli enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico. <p>II.1.1.h) i locali, corredati di servizi igienici, possono essere collocati in edifici diversi purché ubicati entro un raggio di 100 mt. tra loro</p>	<p>Perizia di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto). Deve essere riportata la descrizione della struttura, gli estremi del certificato di collaudo depositato al Genio Civile, nonché i dati numerici relativi ai carichi utilizzati per il calcolo delle strutture</p>			
--	---	--	--	--

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>II.1.1.h) garantire un servizio di accoglienza aperto al pubblico e all'utenza per almeno 30 ore settimanali prevedendo uno spazio per l'accoglienza dell'utenza e un servizio di segreteria dedicato, sia in presenza che telefonico;</p> <p>II.1.2 I locali del set minimo non possono essere collocati in esercizi pubblici, né all'interno delle istituzioni scolastiche o di altri soggetti accreditati</p> <p>II.1.3 I locali aggiuntivi³ in disponibilità dell'organismo devono garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (attraverso indicazioni grafiche per il pubblico); Devono inoltre possedere, se aula didattica almeno 24 ÷ 35 mq. di superficie, se uffici almeno 30 mq. di superficie.</p> <p>I locali aggiuntivi devono essere corredati di servizi igienici nonché rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visibilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Istruttoria di accreditamento

³

Per locali aggiuntivi s'intendono i locali, diversi da quelli compresi nel set minimo, che sono comunque inseriti nel database dell'accREDITAMENTO; sono locali diversi da quelli temporaneamente in uso all'organismo.

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
<p>II.1.4 La disponibilità di tutti i locali (set minimo e locali aggiuntivi) deve essere garantita da titolo di proprietà oppure da uno dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di locazione - contratto di comodato <p>Tali atti devono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere registrati; - riportare l'indicazione della metratura di ciascuno dei locali con allegata planimetria quotata; - riportare i dati identificativi del fornitore; - la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale. <p>II.1.4.1 Accredimento Formazione per l'istruzione e formazione professionale – (lefp)</p> <p>Non è ammesso l'utilizzo di locali temporanei per lo svolgimento di attività di lefp</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo periodico del contratto di locazione oppure del contratto di comodato o della convenzione in corrispondenza della scadenza di ogni contratto e conseguente rinnovo della dichiarazione.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>II.1.5 In tutti i locali in disponibilità dell'organismo (set minimo e locali aggiuntivi) deve essere garantito il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica.</p> <p>In tutti i locali in disponibilità dell'organismo devono essere presenti :</p> <p>II.1.5.a) il Documento Valutazione dei Rischi;</p> <p>II.1.5.b) il piano di emergenza ed evacuazione;</p> <p>II.1.5.c) l'atto di nomina del medico competente (quando previsto dalla normativa vigente - D.Lgs. 81/2008);</p> <p>II.1.5.d): - l'atto di nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e relativi aggiornamenti;</p> <p>- gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa;</p> <p>II.1.5.e) il certificato prevenzione incendi; oppure</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito e nello specifico:</p> <p> avvenuta elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e del piano di sicurezza. Il Documento Valutazione dei Rischi deve espressamente prevedere la Valutazione del Rischio per l'attività di Formazione (anche se l'attività prevalente è diversa dalla formazione);</p> <p> Redazione del piano di emergenza ed evacuazione;</p> <p> nominativo del medico competente (nei casi previsti dalla normativa);</p> <p> l'atto di nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e dei relativi aggiornamenti.</p> <p> gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa</p> <p> possesso certificato prevenzione incendi o atto che dimostra la sua richiesta agli organi competenti;</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

certificato redatto da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto) relativo al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in base alla potenzialità di accoglienza della sede formativa

II.1.5.f) i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.



possesso verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>II.1.7 La disponibilità di arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da titolo di proprietà oppure da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di noleggio, oppure - contratto di comodato, oppure - convenzione uso esclusivo, oppure - contratto di leasing, oppure - contratto di service <p>che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore.</p> <p>II.1.8 Deve essere garantita la verificabilità e l'accessibilità sia dei locali che delle attrezzature</p> <p>II.1.9 L'aula didattica in uso temporaneo deve avere i requisiti di cui ai punti:</p> <p>II.1.1.b) almeno 24 mq., corredata di servizi igienici Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo</p> <p>II.1.1.d)</p> <p>II.1.1.e)</p> <p>II.1.1.f) da verificare</p> <p>II.1.5</p> <p>Qualora si tratti di l'attività di formazione continua, realizzata all'interno di una impresa, si applica quanto previsto al paragrafo A4 della dgr 635/15</p>	<p>Dichiarazione di disponibilità del soggetto proprietario (o comunque del soggetto titolato a dare tale disponibilità) a consentire sopralluoghi.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di autocertificazioni richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Criterion III: the relations

Requirement III.1: System of relations

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>III.1.1 L'organismo deve aver realizzato e/o collaborato negli ultimi due anni alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare l'andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale e/o sub-regionale e/o settoriale e ad individuare le esigenze ed i fabbisogni formativi.</p> <p>PER ORGANISMI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i.</p>	<p>Dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesta per ciascuna indagine/analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il titolo, - la data di pubblicazione, - il formato con cui l'indagine/analisi è disponibile <p>— l'eventuale ambito (territoriale e/o settoriale) interessato dall'indagine/analisi</p> <p>—</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso il riscontro con l'originale di ciascuna delle indagini/analisi</p>	<p>Nell'arco di tempo di due anni, realizzazione o collaborazione alla realizzazione di nuove indagini/analisi o aggiornamento di indagini/analisi esistenti</p> <p>PER ORGANISMI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i</p>
<p>III.1.2 Accreditamento Formazione per l'istruzione e formazione professionale – (lefp)</p> <p>Presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali dat. lavoro e lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni no-profit, ecc. ...), dei servizi socioassistenziali nell'area del disagio e dell'handicap, nonché del sistema scolastico (Istituti secondari superiori, università, ecc. ...) presenti sul territorio di</p>	<p>Protocollo o documento formale di relazione e collaborazione</p>	<p>verifica della correttezza della documentazione</p>	<p>non prevista</p>	<p>verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede</p>

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>riferimento, comprensiva dei seguenti requisiti documentali minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> ○ obiettivi della relazione istituita; ○ modalità di conduzione della relazione ed impegni assunti dai soggetti partecipanti, con particolare riferimento all'integrazione delle offerte educative e formative, stage, incluso il mutuo riconoscimento di crediti formativi; ● sottoscrizione del protocollo o altro documento da parte di tutti i soggetti interessati; ● durata protocollo; ● indicazione della data di aggiornamento del protocollo o altro documento. ● Utilizzo sistematico e documentato del protocollo o altro documento, con riferimento alle attività afferenti all'obbligo formativo realizzate. 				

Criterio IV: le performance dell'organismo

I requisiti relativi a tale criterio sono richiesti per la media di tutte le attività rendicontate e revisionate nell'*ultimo anno solare* precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento (cfr la definizione di "organismo di nuova costituzione"). Nel caso di *realizzazione di attività riconosciute* i requisiti IV.2 e IV.3 sono richiesti per la media di tutte le attività riconosciute realizzate dall'organismo nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento.

Requisito IV.1: Livello di efficienza progettuale

Il requisito non è applicabile a:

- organismi di nuova costituzione;
- organismi che abbiano svolto in passato unicamente attività riconosciute ex art. 17 L.R.T. 32/02

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
IV.1.1 Rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'organismo	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'organismo: - inferiore a 0,85 attribuzione debito - se superiore a 0,93 attribuzione credito Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE

Requisito IV.2: Livello di abbandono

Il requisito non è applicabile agli organismi di nuova costituzione.

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			soglia per acquisizione di crediti / debiti
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
IV.2.1 1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione) 2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione)	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	1) Soglia per l'acquisizione di crediti / debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione): - inferiore a 0,70 attribuzione debito - superiore a 0,85 attribuzione credito 2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti / debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione): - inferiore a 0,50 attribuzione debito - se superiore a 0,75 attribuzione credito Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE

Requisito IV.3: Livello successo formativo

Il requisito non è applicabile agli organismi di nuova costituzione.

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			soglia per acquisizione di crediti / debiti
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
IV.3.1 1)Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività 2)Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	1) Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività - inferiore a 0,70 attribuzione debito - se superiore a 0,85 attribuzione credito 2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività: - inferiore a 0,50 attribuzione debito - se superiore a 0,75 attribuzione credito Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.

Requisito IV.4: Soddisfazione dell'utenza

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			soglia per acquisizione di crediti / debiti
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>IV.4.1 Valutazione positiva espressa da almeno il 80% degli allievi formati, con riferimento ai seguenti elementi di valutazione:(1) modalità di pubblicizzazione e selezione del corso, (2)qualità della docenza e dello stage, se previsto, (3)qualità del tutoraggio, (4)adeguatezza del materiale didattico, (5)dei locali e delle (6)attrezzature, (7)qualità delle misure di accompagnamento. Per ciascun elemento l'utente disporrà di un punteggio ricompreso tra 0 (voto gravemente insufficiente), 1 (voto insufficiente), 2 (voto sufficiente), 3 (voto buono), e 4 (voto ottimo). La valutazione è positiva se arriva ad almeno 17 punti complessivi.</p>	Dati inseriti nel sistema informativo	Verifica su sistema informativo	non previste	<p>Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori dati dalla Valutazione positiva espressa degli allievi formati. Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità degli allievi formati dell'organismo formativo nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce agli allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 75% attribuzione debito - superiore al 80% attribuzione credito

Requisito IV.5: Valutazione degli esiti occupazionali

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	soglia per acquisizione di crediti / debiti
<p>IV.5.1 Relativamente ai progetti realizzati nel periodo di riferimento, rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività.</p> <p>Si considera occupato l'allievo che ha un contratto di lavoro oppure ha avviato l'attività d'impresa mediante l'iscrizione al registro delle imprese e /o iscrizione a partita IVA. I dati inerenti l'occupazione degli allievi sono estrapolati dal sistema IDOL, Registro delle Imprese, CCIAA.</p> <p>Gli esiti occupazionali vengono misurati applicando coefficienti di ponderazione basati sulla profilazione degli allievi, con riferimento allo status occupazionale, l'età, il titolo di studio, il genere, così come di indicato nella tabella che segue.</p>	<p>Dati estrapolati dai sistemi informativi IDOL, Registro delle Imprese, CCIAA</p> <p>Si considerano validi: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale, contratto di apprendistato, avvio di lavoro autonomo comprovato dall'iscrizione al registro delle imprese e CCIAA</p>	<p>Verifica su sistema informativo</p>	<p>non previste</p>	<p>Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di allievi occupati nei sei mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività. Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità degli allievi formati dell'organismo formativo nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce agli allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 0,30 attribuzione debito - superiore a 0,45 -attribuzione credito

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	Requisito per mantenimento
<p>Soggetto “più svantaggiato”: (over 40, con licenza media inferiore, in cerca di prima occupazione da oltre 12 mesi): 1,09</p> <p>Questo significa che, per esempio, se all’interno di un corso di formazione ci sono 10 partecipanti che, per caratteristiche, sono profilati secondo la categoria maggiormente svantaggiata, il loro inserimento lavorativo, ai fini del calcolo del risultato occupazionale, non vale 10 ma 10,9.</p>				

Classe di età	genere	titolo di studio	in cerca di disoccupat disoccupat		
			prima occupazione	o fino a 12 mesi	o oltre 12 mesi
fino a 29	F	obbligo	1,8	1,6	1,8
		diploma o laurea	1,8	1,0	1,5
	M	obbligo	1,7	1,5	1,7
		diploma o laurea	1,8	1,0	1,5
30-39	F	obbligo	1,9	1,6	1,8
		diploma o laurea	1,9	1,4	1,8
	M	obbligo	1,9	1,5	1,7
		diploma o laurea	1,9	1,3	1,8
40+	F	obbligo	1,9	1,7	1,9
		diploma o laurea	2,0	1,5	1,9
	M	obbligo	2,0	1,7	1,9
		diploma o laurea	1,9	1,5	1,8

Art. 5 - Rilascio dell'accreditamento

Gli Organismi formativi accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata alla Regione Toscana.

Il procedimento per l'accreditamento ha una durata massima di 60 giorni.

L'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 4 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accreditamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati per svolgere attività di formazione.

Art. 5.1 - Procedura di accreditamento

La domanda di accreditamento è presentata dall'Organismo formativo al competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana mediante il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa. La domanda è presentata tramite Pec/Apaci e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

-  una verifica di ammissibilità dell'organismo candidato, ovvero: esame dello statuto/atto costitutivo al fine di verificare la presenza delle finalità di formazione;
-  una verifica istruttoria nella quale viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
-  una verifica in loco presso l'organismo per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Al termine delle verifiche la Regione consegna all'organismo formativo verificato il relativo verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento dell'organismo. Sulla base del verbale la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, decide dell'accREDITAMENTO dell'organismo mediante decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*

Relativamente alla verifica in loco di cui al punto (c), la Regione comunica per iscritto a ciascun organismo almeno 10 giorni prima la realizzazione della verifica stessa:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi dei propri operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'organismo formativo avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta alla regione. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'irreperibilità dei responsabili di un organismo che renda impossibile agli operatori della Regione l'individuazione di una data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (c) sopra citato, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda prima di sei mesi dal provvedimento.

In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

Qualora un organismo, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stesso come organismo accreditato dalla Regione Toscana incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei due anni successivi.

L'accreditamento ottenuto dalla Regione Toscana da parte degli Organismi formativi, deve essere indicato solo ed esclusivamente per pubblicizzare corsi riconosciuti o finanziati con fondi pubblici con una dicitura-tipo: "Agenzia formativa accreditata da Regione Toscana con codice accreditamento n....." e senza l'inserimento dello stemma istituzionale di Regione Toscana.

Quanto sopra in ragione del fatto che lo stemma della Regione Toscana è un marchio depositato e tutelato ai sensi di legge ed il suo uso è disciplinato dalla L.R. n. 18 del 3.2.95, dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 173/1995, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 21/1997 e dalla decisione di Giunta Regionale n. 42/1999.

Art. 5.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni

Qualora l'organismo formativo effettui variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa, dovrà inviare alla Regione tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi l'organismo, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso del requisito I.2.2 a) di cui all'articolo 4 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione, di coordinamento, di dichiarazione/certificazione delle competenze, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti l'assenza di condanne passate in giudicato e copia del curriculum della/e nuova/e figura/e ;
- in caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni

(art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Le variazioni di cui sopra vanno comunicate alla Regione entro 20 giorni dalla data dell'avvenimento (ad esempio data sottoscrizione contratti, data atto notarile, ...)

Così come previsto dall'art. 3 - Le comunicazioni devono pervenire alla Regione Toscana tramite PEC/Apaci. Il legale Rappresentante deve dotarsi di firma digitale.

E' disponibile sul sito regionale un documento che riassume la procedura relativa alle variazioni.

Art. 6 - Accredитamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità

L'organismo formativo deve realizzare adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema ISO 9001 settore specifico EA37 (EFQM / CAF per le Pubbliche Amministrazioni)

Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità sopra indicata, sono tenuti ad acquisirla entro un termine di 180 giorni.

Art. 7 - Validità dell'accreditamento e sistema dei controlli

L'accreditamento viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

Art. 7.1 - Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento

L'organismo accreditato permane nel sistema di accreditamento, se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e se non esaurisce il "monte crediti complessivo".

Al momento della concessione dell'accreditamento verrà infatti assegnato all'organismo formativo un monte crediti pari a 25 punti. Tale monte crediti può raggiungere, in caso di assegnazione di crediti connessi alla presenza di specifiche condizioni premianti, un totale di 40 punti.

Qualora l'Organismo esaurisca il proprio "monte crediti complessivo" per l'attribuzione di debiti ne consegnerà la revoca dell'accreditamento con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni.

Qualora l'Organismo non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'organismo al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio

del “monte crediti iniziale” assegnato all’organismo al momento dell’ingresso nel sistema di accreditamento.

Nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione di finanziamenti o al riconoscimento di attività formative, può essere stabilita una soglia minima di punteggio del monte crediti complessivo che l’organismo formativo deve possedere per poter presentare la domanda di partecipazione o di riconoscimento.

Art. 7.2 - Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l’errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;
- 2) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana (direttamente importati dal sistema informativo regionale delle attività formative o, in caso di attività non inseribili in tale SI, inserite direttamente dagli organismi interessati). Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema di controlli saranno effettuate, nel mese di marzo di ogni anno, le estrazioni dal sistema informativo ed il relativo calcolo degli indici soglia per tutti gli Organismi accreditati, con riferimento quindi alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.
- 3) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. Ciascun organismo deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottato. Il mancato o l’errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;

4) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dalla la Regione e, al suo interno, i Responsabili di Attività. A tal fine ciascun Responsabile di Attività individua un referente che svolga la funzione di interfaccia con la Regione per la gestione dei flussi informativi.

Tale referente provvederà a dare tempestiva ed ufficiale comunicazione alla Regione dell'irregolarità riscontrata, comunque ricompresa nella casistica di cui all'articolo 8.2.

La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione Regionale o dai Responsabili di Attività nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 – o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di debiti di cui all'articolo 8.2.essa a punto di un sistema procedurale di interfaccia e comunicazione

I controlli di cui al punto c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dalla Regione, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia di organismi formativi ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 10% degli organismi accreditati. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche.

Per tali controlli si veda il successivo articolo 7.3.

Fra il terzo ed il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento (e successivamente all'ultimo audit effettuato) viene in ogni caso sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'Organismo accreditato con specifico audit.

Art. 7.3 - Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accreditamento

Le verifiche periodiche di audit effettuate dalla Regione – sulla base di una campionatura o di segnalazioni da parte degli Organismi intermedi - hanno la finalità di accertare tramite visita in loco il mantenimento dei requisiti minimi per l'accreditamento previsti nel dispositivo dei requisiti.

La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori della Regione che effettuano l'audit e controfirmato dal legale rappresentante o dal rappresentante della direzione dell'organismo formativo. Tutte le registrazioni che riguardano l'audit devono essere firmate da entrambe le parti.

A seguito delle attività di controllo possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo non attinenti i requisiti di Efficacia/Efficienza⁶, e l'applicazione delle relative sanzioni:

I. la non conformità riguarda al massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

le non conformità possono essere rilevate durante le verifiche on desk o durante le verifiche periodiche di audit. In tal caso la Regione Toscana provvede all'attribuzione dei debiti previsti all'art. 8.2 lett. A e all'organismo formativo con indicazione dei i tempi entro i quali lo stesso deve provvedere a risolvere le non conformità (nel caso di verifiche periodiche di audit le non conformità sono segnalate nel verbale unitamente ai tempi entro i quali l'organismo deve provvedere a risolvere le stesse). Tali tempi non potranno comunque superare i 6 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, la Regione verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l'azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'organismo; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, la Regione provvede a registrare la situazione ed alla sospensione dell'accreditamento dell'organismo fino alla risoluzione della/e non conformità;

II. la non conformità riguarda tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

la Regione, dopo aver registrato la situazione, provvede all'attribuzione dei debiti previsti dall'art. 8.2 lett. A ed a sospendere l'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dall'organismo entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella D, lettera D12.

6

Si ricorda che gli indicatori di efficacia/efficienza sono verificati su tutti gli organismi accreditati mediante estrazione dati dal sistema informativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7.2.

Art. 7.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

I. Risoluzione di non conformità riguardanti massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza

Adempimenti organismo: Entro il termine indicato dalla Regione nel verbale e, comunque, entro 6 mesi dalla data dello stesso, l'organismo comunica con PEC alla Regione di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, l'organismo deve inviare l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della non conformità (solo qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle non conformità sanate).

La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'organismo abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dalla Regione.

Adempimenti Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dall'organismo.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità: Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 7.3.

II. Risoluzione di non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza

Adempimenti organismo: Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le non conformità, l'organismo deve comunicare con PEC alla Regione la soluzione delle non conformità che hanno comportato la sospensione nonché la disponibilità per un ulteriore audit. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello apposito predisposto dal competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, l'organismo deve inviare alla Regione l'eventuale documentazione necessaria/richiesta che attesti la risoluzione delle non conformità. La Regione si riserva comunque la possibilità di realizzare tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità.

La comunicazione di risoluzione delle non conformità deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'organismo abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dalla Regione.

Art. 8 - Monte crediti

Art. 8.1 - Determinazione del Monte Crediti

Il monte crediti complessivo risulta così determinato:

a) Monte crediti iniziale	b) Crediti aggiuntivi ottenibili in relazione al sistema premiante	c) Monte crediti complessivo massimo
25	15 massimo	40 massimo

Il monte crediti iniziale (ovvero il pacchetto di punti assegnato al momento dell'accREDITamento a tutti gli organismi in uguale misura) è quantificato in 25 punti totali. Esso è aumentabile di ulteriori 15 punti in relazione alla presenza o meno di condizioni premianti, fino ad arrivare ad un massimo di 40 punti. In nessun caso i 40 punti possono essere superati.

I debiti attribuibili in virtù del sistema sanzionatorio e degli esiti della verifica condotta sui criteri di efficienza ed efficacia decurtano il punteggio fino ad arrivare alla soglia di 0 punti, nel qual caso si procede alla revoca dell'accREDITamento.

Art. 8.2 - Gestione del Monte Crediti

A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero attribuzione di debiti che si sottraggono al monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Uso improprio della pubblicizzazione dell'accreditamento	-5	
Per ogni attribuzione di una Non Conformità sui requisiti diversi da quelli di Efficacia/efficienza.	-2	Rilevate sia in sede di verifica in loco (audit di sorveglianza) che su l'invio della documentazione cartacea prevista dalla presente normativa (verifiche on desk)
Le variazioni anagrafiche comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità	-2	Variazioni di cui all'art. 5.2 della presente normativa.
Non Conformità riguardante i locali set minimo	-3	Per ogni punto del criterio II non conforme
Non Conformità riguardante i locali aggiuntivi	-3	La penalità si applica per ogni punto del criterio II non conforme e per ogni locale aggiuntivo
Inserimento nei dati di performance di attività non effettivamente erogate	-3	La penalità viene applicata sia per le attività finanziate che per le attività riconosciute

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata attribuzione di debiti e conseguente decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accreditamento così come previsto dall'art. 9 Tab. C punti C1 e C2.

Nel caso di irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicizzazione, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero a ciascun partner accreditato.

PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Pubblicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dall'organismo formativo, in assenza di riconoscimento.	-10	La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione.
Utilizzo non autorizzato del logo regionale	-10	La sanzione si applica in caso di utilizzo non autorizzato del logo regionale.
Utilizzo improprio della qualifica di soggetto accreditato	-10	La sanzione si applica in caso di utilizzo della qualifica di soggetto accreditato nell'ambito di percorsi gestiti in forma privata da parte dell'organismo.

AVVIO PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Rinuncia alla realizzazione del progetto.	- 5	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto
Carenza e difformità delle informazioni previste dalle "procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni" nella pubblicizzazione degli interventi	- 5	
Ammissione ai percorsi formativi di allievi non in possesso dei requisiti richiesti	-5	I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle assi del POR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.). La mancata corrispondenza deve risultare chiara dai documenti di iscrizione. I titoli di istruzione/formazione necessari devono essere richiesti.
Mancata o non corretta alimentazione del catalogo dell'offerta formativa	-2	

GESTIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Mancata comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario delle lezioni	- 5	.
Avvenuta revoca del finanziamento per i progetti finanziati o del riconoscimento per i progetti riconosciuti secondo la vigente normativa	- 10	
<p>Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature e caratteristiche dei locali e laboratori - Docenti - Prodotti FAD - altri elementi rilevanti di progetto - PER LA IEFP: <ul style="list-style-type: none"> - procedura formale relativa alle attività di orientamento ed ingresso ai percorsi formativi , progettazione e valutazione conforme ai seguenti requisiti documentali minimi(vedi req. I.4.3.1) - procedura formale relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi (vedi req. I.4.3.2) - Presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (vedi req. III.1.2) <p>Irregolarità riferibili ai locali riguardanti anche violazioni della normativa in materia di sicurezza</p>	- 5	In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco, conservando altresì l'aggravio in relazione a violazioni della normativa sulla sicurezza.
	- 8	

Gravi irregolarità nella tenuta della registrazione degli allievi	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD) ripetuta assenza di firme cancellature fogli strappati altre forme evidenti di manipolazione Non rispondenza degli allievi presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri
Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa così come previsto nelle "procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni"	- 5	
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi	- 3	
Ritardo nella consegna di documentazione e dati relativi all'attuazione del progetto, richiesti dall'Amministrazione, rispetto ai termini stabiliti	- 5	
Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa	- 5	

RENDICONTAZIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.	- 5	
Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura rispetto al termine stabilito dall'Amministrazione per la presentazione delle integrazioni	- 5	

Differenza tra importo rendicontato ed importo riconosciuto a verifica \geq del 20% dell'importo rendicontato (Non si applica nel caso di progetti con rendicontazione a costi standard)	- 5	Si tratta della differenza fra l'importo rendicontato dall'agenzia e l'importo effettivamente riconosciuto dopo la verifica, ossia dopo l'atto di chiusura del progetto. In sostanza "misura" l'importo dei tagli sul rendiconto e quindi delle spese inammissibili.
--	-----	--

SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Sospensione accreditamento	- 5	

Qualora l'Organismo non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'organismo al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'organismo al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

B) Gestione crediti / debiti: casistica condizioni premianti e quantificazione del punteggio aggiuntivo.

All'organismo accreditato possono essere attribuiti crediti e debiti (massimo 15 punti) connessi alla presenza o meno delle seguenti condizioni premianti.

Requisiti di efficienza	Quantificazione crediti	Quantificazione debiti	Ulteriore specificazione
Livello di efficienza progettuale	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso
Livello di abbandono	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
Livello successo formativo	+ 2 3 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 3 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 9 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 9 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

Requisiti di efficacia	Quantificazione crediti	Quantificazione debiti	Ulteriore specificazione
Soddisfazione dell'utenza	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
Valutazione degli esiti occupazionali	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

È previsto un punteggio aggiuntivo una tantum per la fusione, da parte di Organismi formativi già accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., secondo la tabella sottostante:

Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Fusione tra due Organismi Formativi	+ 2	
Fusione tra tre o più Organismi Formativi	+ 5	

Gli organismi formativi che si fondono devono impegnarsi a non sciogliersi per un periodo di 5 anni pena una penalizzazione di 15 punti, per organismo formativo, qualora decidessero di riaccreditarsi.

Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento viene sospeso nei casi indicati nella tabella C che segue.

Tabella C – Causa Sospensione dell'accreditamento

TIPO	ESITO
C.1 L'organismo non risolve le non conformità riguardanti uno o due punti relativi ai contenuti dei requisiti, non attinenti efficacia/efficienza, entro il termine fissato dalla Regione (vedi art. 7.3.I)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.2 L'organismo presenta non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza (vedi art. 7.3.II)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.3 Perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.4 L'organismo si viene a trovare in stato di liquidazione. In caso di liquidazione volontaria non si applica la penalità prevista dall' art. 8.2 lettera A – tabella “Sospensione accreditamento”.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.5 L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.6 La sospensione può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte , dei Responsabili di Attività, di gravi irregolarità compiute dall'organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17, della LR 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.7 Mancata comunicazione delle variazioni entro i termini stabiliti dall'art 5.2	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e s.m.i..

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da organismi il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Nei casi di cui ai punti C.1 e C.2, se l'organismo non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del decreto di sospensione, così come previsto dal punto D.12 della Tab. D, verrà predisposta la revoca dell'accreditamento.

Si specifica che per “punti relativi ai contenuti dei requisiti” si intendono i punti inseriti all'interno della colonna “contenuto del requisito” di cui all'art. 4 ad esempio se le non conformità attribuite riguardassero:

- ▶ i punti del requisito II.1.3.c) e II.1.3.a) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -4 punti dal Monte crediti complessivo (le non conformità dovranno comunque essere risolte così come previsto dall'art. 7.3.I).
- ▶ i punti II.1.4.a), II.1.3.a) e II.1.3.d) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -6 punti dal Monte crediti complessivo con la sospensione dall'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate (così come previsto dall'art. 9 - tabella C – lett. C2)”

La sospensione dell'accreditamento non pregiudica il rispetto di tutti gli obblighi previsti nei requisiti di mantenimento dell'accreditamento.

L'accreditamento è revocato nei casi indicati nella seguente tabella D.

Tabella D – Causa Revoca dell'accreditamento

TIPO	ESITO
D.1 L'organismo incorre nella cancellazione dal Registro delle Imprese	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.2 L'organismo si viene a trovare in stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accreditamento l'Organismo qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accreditata.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.3 Nei confronti del legale rappresentante dell'organismo è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.4 L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.5 L'organismo che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.6 L'organismo che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.7 L'organismo che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.8 L'organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.9 L'organismo non permette ai funzionari regionali/ai Responsabili di Attività l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.10 L'organismo non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di accreditamento	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.11 L'organismo incorre nella revoca della certificazione/accreditamento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.12 L'organismo non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.13 L'organismo esaurisce il proprio "monte-crediti complessivo" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti o per applicazione dei debiti conseguenti al mancato superamento della soglia minima degli indicatori di efficienza ed efficacia	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.14 L'organismo non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 17, comma 1 e 2, della l.r. 32/2002 per quattro anni consecutivi	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.15 L'organismo è incorso in grave negligenza nello svolgimento delle attività formative previste dalla DGR 51 del 26/01/2015	decreto di revoca adottato dalla Regione

La causa di revoca di cui alla lettera D.13 connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al monte crediti complessivo di 40 punti

Relativamente alla causa di revoca di cui alla lettera D.14, si precisa che gli organismi che nell'ambito del controllo di mantenimento risultino aver erogato, in quattro anni consecutivi, esclusivamente attività formativa rivolta a soggetti fruitori di voucher individuale conservano l'accreditamento purché dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver erogato tale tipologia di attività. In tale caso gli organismi sono tenuti a fornire alla Regione idonea documentazione comprovante l'erogazione del/dei voucher individuale/i.

La revoca dell'accreditamento viene disposta con decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e s.m.i..

La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento

La sospensione o la revoca dell'accreditamento di un organismo non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell'organismo, sia già stata/o: sottoscritta la stipula della convenzione (nel caso di attività finanziata) firmato l'atto unilaterale di impegno (nel caso di attività riconosciuta)

Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accreditamento di un organismo non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher.

Art. 11 - Rinuncia all'accreditamento

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'organismo che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.

Non è possibile presentare rinuncia all'accreditamento qualora non sia stata svolta alcuna attività riconosciuta o finanziata nel corso dei quattro anni precedenti.

Art. 12 - Accreditamento e candidature su bandi pubblici per attività formative

Possono realizzare interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e attività riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, soltanto gli organismi che abbiano ottenuto l'accreditamento.

Per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) l'organismo deve essere accreditato, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente direttiva in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher.

La data di accreditamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accreditamento e dispone l'iscrizione nell'elenco degli organismi accreditati.

Art. 12 bis - Il sistema di valutazione degli organismi formativi accreditati (articolo 73 del Regolamento 47/R)

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il sistema di valutazione degli organismi formativi nasce con lo scopo di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi accreditati e permettere quindi all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta delle attività formative. Allo stesso tempo esso promuove una crescita complessiva del sistema delle agenzie formative.

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dagli organismi formativi e si basa su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri:

- situazione economico-finanziaria
- risorse professionali
- dotazione logistica
- relazioni con il territorio
- attività
- efficienza
- efficacia

Tali criteri sono il risultato dell'aggregazione di sotto-indicatori. L'aggregazione dei criteri consente di determinare il rating complessivo, composto da:

- un indice sintetico di accreditamento, relativo alle caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).

- un indice sintetico di valutazione, relativo alle attività svolte ed ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività svolte

Con cadenza annuale vengono elaborati i dati raccolti e viene calcolato un indice di valutazione risultante dalla media ponderata degli indici di accreditamento e di valutazione sopra descritti. Sulla base dell'indice di valutazione viene redatta una graduatoria nella quale gli organismi formativi sono inseriti in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria viene resa nota all'utenza mediante il sito internet regionale ed in particolare mediante il catalogo dell'offerta formativa.

Il modello di rating si configura come sviluppo del sistema di accreditamento e si prefigge l'obiettivo di misurare il posizionamento relativo di ogni singolo organismo formativo rispetto agli altri, ponderando opportunamente i punteggi ottenuti da ciascun organismo per i diversi criteri di analisi. Quindi, il modello non è finalizzato all'individuazione degli organismi da accreditare o da espungere dal sistema di accreditamento: oggetto di indagine del rating sono infatti i soli organismi hanno ottenuto l'accreditamento per erogare i servizi di formazione.

I CRITERI

I criteri sono elaborati in considerazione degli indicatori disponibili in virtù dell'attuale configurazione del sistema regionale di accreditamento.

Di seguito sono indicati i criteri, distinti sulla base della loro afferenza all'indice sintetico di accreditamento o di valutazione.

Indice sintetico di valutazione

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
A	Attività svolta	A.1	Attività svolte dall'organismo formativo	Numero complessivo di ore di formazione erogate da parte dell'organismo (sono considerate unicamente le ore erogate per attività finanziata/riconosciuta dalla RT/Province)
B	Efficienza	B.1	Livello di efficienza progettuale	Rapporto tra importo rendicontato e revisionato ed importo approvato (punto IV.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		B.2	Livello di abbandono	Rapporto tra partecipanti alla conclusione e in avvio delle attività (punto IV.2.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		B.3	Livello di successo formativo	Rapporto tra partecipanti formati e partecipanti ad avvio delle attività (punto

IV.3.1)

C	Efficacia	C.1	Soddisfazione dell'utenza	Valutazione positiva espressa da almeno l'80% degli allievi formati (punto V.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		C.2	Valutazione degli esiti occupazionali	Rapporto tra allievi occupati e allievi iscritti (punto VI.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)

Indice sintetico di accreditamento (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
D	Situazione economico-finanziaria	D.1	Fatturato formazione termini assoluti	da Fatturato in termini assoluti in derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta da RT/Province)
		D.2	Fatturato formazione termini relativi	da Fatturato in termini percentuali derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta)
E	Risorse professionali	E.1	Livello di qualificazione delle risorse professionali	di Misurazione del livello di qualificazione delle risorse professionali sulla base dei seguenti elementi: tipo di contratto di lavoro , livello di istruzione, anni di collaborazione con l'ente, ore di aggiornamento svolte nell'ultimo biennio
F	Dotazione logistica	F.1	Livello di dotazione logistica	Mq a disposizione per aule, didattiche, uffici, servizi di accoglienza (ricompresi nel set minimo)
G	Relazione con il territorio	G.1	Rapporto con enti	Numero di protocolli attivati

territorio	competenti materia di lavoro	in
G.2	Radicamento territorio	sul Numero di anni di attività formativa svolta sul territorio (con lo stesso numero di P.Iva)
G.3	Attivazione stage	Numero stage attivati
G.4	Accordi con altri attori	Numero di progetti effettuati in ATI, ATS nell'ambito dell'offerta formativa finanziata dalla RT

IL METODO DI CALCOLO

Il sistema prevede la definizione di macro indicatori, di indicatori e dei relativi pesi (vedi ALLEGATO 1) il cui totale fa 100. All'interno di ogni macro indicatore vi sono degli indicatori semplici. Il sistema di calcolo prevede i seguenti passaggi:

- standardizzazione da 0 a 100 dell'indicatore semplice usando la formula seguente:

$$[(\text{valore} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})] * 100$$
 se l'indicatore ha un significato positivo quando il punteggio è alto altrimenti
- $[(\text{max} - \text{valore}) / (\text{max} - \text{min})] * 100$ se l'indicatore ha un significato negativo quando il punteggio è alto

Il risultato ottenuto viene ponderato in base al peso percentuale che allo stesso è attribuito con un calcolo del genere:

- $x * \text{peso} / 100$

Si ottiene un punteggio finale dell'organismo formativo che risulta dalla somma dei risultati ottenuti su ogni indicatore semplice. Si ottiene quindi una graduatoria finale ordinata in maniera decrescente.

LA RILEVAZIONE DEI DATI E L'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA

I dati vengono rilevati da parte della Regione entro il primo quadrimestre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

I dati sono estrapolati dal db FSE oppure dal data base del sistema di accreditamento.

La graduatoria viene determinata entro il 30 di giugno di ogni anno e rimane valida per un intero anno. Essa viene resa pubblica nei confronti dell'utenza mediante il Catalogo dell'offerta formativa e mediante il sito internet regionale.

Art. 13 - Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'organismo all'operato della Regione devono essere presentate al competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*, entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora l'organismo abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi
- attribuzione Crediti e/o Debiti
- pronunciamento in merito a controversie

l'organismo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica da parte della Regione della decisione in questione.

Le determinazioni sopra indicate sono normalmente assunte con lettera del dirigente responsabile salvo le casistiche per le quali il presente atto prevede il decreto oppure l'eventualità in cui si tratti di situazioni che pregiudicano le posizioni giuridiche di terzi, nel qual caso sono assunte mediante atto amministrativo dirigenziale.

Art. 14 - Norme transitorie

Il sistema di accreditamento delineato nel presente atto entra in vigore entro 12 mesi dall'approvazione della DGR con cui la presente direttiva viene approvata.

La data di approvazione cui sopra segna la chiusura delle procedure di accreditamento di cui alla delibera della Giunta regionale n. 968/07 e successive modifiche. A partire da tale data non è più possibile presentare domanda di accreditamento a valere sul sistema disciplinato dalla citata delibera n. 968/07 e sue modifiche.

E' comunque garantita l'istruttoria delle domande di accreditamento presentate entro la data di adozione del presente atto.

Gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa dell'accREDITAMENTO contenuta nella delibera della Giunta regionale n. 968/07 e sue modifiche, e quelli momentaneamente sospesi dall'accREDITAMENTO, devono procedere ad accreditarsi nuovamente secondo la normativa contenuta nel presente atto entro **dodici mesi** dall'approvazione della DGR con cui la presente direttiva viene approvata.

Gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa - che presentino domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa mantengono in ogni caso l'accREDITAMENTO sino a conclusione della procedura di istruttoria della nuova domanda di accREDITAMENTO, e precisamente sino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione o del provvedimento di rigetto.

Trascorsi i 12 mesi successivi all'adozione del presente atto, nei confronti di tutti gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa **■** che non abbiano presentato domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa, l'accREDITAMENTO è revocato con atto dirigenziale.

Gli organismi formativi sospesi dall'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i., alla data di adozione del presente atto restano in ogni caso sospesi dall'accREDITAMENTO sino alla data del decreto di nuovo accREDITAMENTO, secondo la normativa contenuta nel presente atto; l'accREDITAMENTO è invece revocato qualora tali gli organismi non presentino domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa entro 12 mesi dall'adozione del presente atto.

I requisiti e le modalità tecniche per l'accREDITAMENTO dei servizi di descrizione, validazione delle competenze di cui al punto 2.3 - AccREDITAMENTO per i servizi di descrizione e validazione, con riferimento in particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013, saranno definiti con delibera di giunta regionale ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 32/02.